

Proponente: 31.A
Proposta: 2018/61
del 11/01/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 36
del 11/01/2018

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI DIPENDENTI CHE NELL'ANNO 2018 POTRANNO FRUIRE DEL PERMESSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER IL CONGEDO PER LA FORMAZIONE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso che

Ai sensi dell'art.15 del CCNL 14/09/00 ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall'Amministrazione dei permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

Osservato

che la clausola contrattuale dell'art.15 del CCNL del 14/09/00, per stabilire il numero massimo di beneficiari dei permessi per il diritto allo studio (150 ore) prende in considerazione il parametro della percentuale quantitativa (3%) calcolata sul numero di dipendenti effettivamente in servizio all'inizio di ciascun anno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Preso atto che

- ai sensi dell'art.5 della legge 53/2000 (*Congedi per la formazione*) che recita :*"1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria"*;
- nonché ai sensi dell'art.16 del CCNL del 14/09/00, ai dipendenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso Ente possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione ;

Considerato che

l'art.16 del CCnl 14/09/00 ha individuato nel 10% del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alle diverse categorie in servizio al 31 dicembre di ciascun anno la misura percentuale annua complessiva utile per determinare il numero massimo di congedi per la formazione da concedere;

Ritenuto pertanto di doversi procedere alla determinazione del limite massimo dei dipendenti che, nell'anno 2018 potranno usufruire dei permessi per diritto allo studio(150 ore) nonché del congedo per la formazione;

Visti:

- l'art. 15 – Diritto allo studio – del C.C.N.L. 14/9/2000;
- l'art. 22 – Diritto allo studio – Sezione C- del Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art.5 Lg.53/00;
- l'art.16 del CCNL 14/09/00.

DETERMINA

Di stabilire, a seguito di quanto in premessa riportato ed in osservanza di quanto previsto dal CCNL 14/09/00, quanto segue:

- il limite massimo dei dipendenti a cui concedere i permessi studio (150 ore) ai sensi dell'art. 15 del CCNL 14/09/00) pari al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato in servizio all'inizio dell'anno solare 2018, ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale arrotondato all'unità superiore, è pari a 40;
- il limite massimo dei congedi per la formazione ai sensi dell'art.16 del CCNL 14/09/00, stabilito nella misura percentuale complessiva del 10% del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle diverse categorie in servizio al 31/12/2017 (incluso il personale con qualifica dirigenziale), è pari a 135.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)